

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2009, proposto da TSE Impianti s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Battezzato, con domicilio eletto presso l'avv. Lucia Moramarco in Bari, via Nicolai, 57;

contro

Comune di Minervino Murge, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Goffredo, con domicilio eletto in Bari, via Egnatia, 15;

nei confronti di

Apulia s.r.l.;

Ru.Ca. di Nicola Canonico;

Sarcinelli Rosario;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- di tutte le operazioni di gara di appalto di pubblico incanto a procedura aperta n. [1459495](#) indetta dal Comune di Minervino Murge (Ba) con determina n. 812 R.G. del 31.12.2008, ai sensi degli artt. 3, comma 37 e 55, comma 5 dlgs n. 163/2006 per

“Lavori di recupero funzionale ex Cinema Moderno” nel Comune di Minervino Murge (Ba) - Chiuso Piazza, di cui al progetto approvato con determina del responsabile del servizio lavori pubblici n. 223 R.G. del 2.4.2008 del Comune di Minervino Murge (Ba), per un importo complessivo del quadro economico di €. 1.000.000,00, con il criterio del massimo ribasso sull’importo delle opere a corpo posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) dlgs n. 163/2006 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi degli artt. 81 e 82, commi 1 e 2, lettera b) dlgs n. 163/2006, per importo complessivo di €. 700.909,24 soggetto a ribasso e €. 39.077,34 fisso ed invariabile non soggetto a ribasso d’asta in quanto relativo all’incidenza della sicurezza, oltre IVA come per legge;

- e precisamente, dei verbali di gara di appalto n. 1 del 19.2.2009 e n. 2 del 27.2.2009 con i quali venivano ammesse a partecipare alla gara le imprese Costruzioni Generali Intini di Noci, Co.S.Ver. s.r.l. di Giovinazzo e Costruzioni Facciolongo s.r.l. di Canosa di Puglia;

- dell’avviso di aggiudicazione provvisoria prot. n. 2708 del 2.3.2008 con il quale il responsabile del procedimento, aggiudicava provvisoriamente alla Apulia s.r.l. la gara di appalto n. [1459495](#);

- delle determine del responsabile del servizio n. 72 del 27.4.2009 R.P.S. e n. 309 dell’8.5.2009 R.G.S.C., con le quali si procedeva all’approvazione dei verbali di gara del 19.2.2009 e 27.2.2009 e all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori all’impresa Apulia s.r.l.;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale compreso il contratto eventualmente nel frattempo sottoscritto tra l’impresa aggiudicataria e il Comune di Minervino Murge, atti tutti allo stato non conosciuti;

e per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società ricorrente per la mancata aggiudicazione in suo favore della gara consistenti nel mancato guadagno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Minervino Murge;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 per le parti i difensori avv.ti Teresa Battezzato e Maria Goffredo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con atto n. 812 R.G. del 31.12.2008 il Comune di Minervino Murge indiceva una gara di appalto pubblico ai sensi degli artt. 3, comma 37 e 55, comma 5 dlgs 12 aprile 2006, n. 163 per "Lavori di recupero funzionale ex Cinema Moderno", di cui al progetto approvato con determina del responsabile del servizio lavori pubblici n. 223 R.G. del 2.4.2008, per un importo complessivo del quadro economico di €. 1.000.000,00, con il criterio del massimo ribasso sull'importo delle opere a corpo posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) dlgs n. 163/2006 mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi degli artt. 81 e 82, commi 1 e 2, lettera b) dlgs n. 163/2006, per importo complessivo di €. 700.909,24

soggetto a ribasso ed €. 39.077,34 fisso ed invariabile non soggetto a ribasso d'asta in quanto relativo all'incidenza della sicurezza, oltre IVA come per legge.

La stazione appaltante procedeva all'individuazione della soglia di anomalia nella misura del 24,705%.

In un primo tempo risultava aggiudicataria provvisoria la società TSE Impianti s.r.l., avendo questa offerto un ribasso del 24,691%.

Tuttavia, a seguito di annullamento in autotutela e di riapertura della gara, essendo stati rilevati due plichi correttamente protocollati ma non esaminati, si procedeva alla nuova individuazione della soglia di anomalia pari al 24,684% con consequenziale aggiudicazione (dapprima provvisoria e poi definitiva) alla Apulia s.r.l. (offerente un ribasso del 24,676%).

La ricorrente TSE Impianti s.r.l. contesta in questa sede tutte le operazioni di gara, tra cui l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva in favore della controinteressata Apulia s.r.l., evidenziando che, all'esito dell'aggiudicazione definitiva, è stato possibile ottenere accesso agli atti della procedura e che nel calcolo di anomalia sono state considerate offerte di imprese per le quali si sarebbe dovuto procedere ad esclusione.

In particolare, osserva parte ricorrente che la ditta Costruzioni Generali Intini s.r.l. ha presentato una domanda di partecipazione non contenente in calce alla stessa la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società; che le norme del codice dei contratti pubblici prescrivono - a pena di esclusione dalla gara - il possesso, da parte dei partecipanti, di una serie di requisiti di ordine generale e speciale; che tutti i requisiti devono essere certificati dalle imprese concorrenti

attraverso la sottoscrizione dei modelli predisposti dalla stazione appaltante; che, nel caso di specie, i partecipanti dovevano presentare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il modello di partecipazione di cui all'allegato A; che la ditta Costruzioni Generali Intini s.r.l. ha presentato una domanda carente sotto tale profilo; che conseguentemente la mancanza di firma del dichiarante equivale all'inesistenza della manifestazione di volontà espressa; che non può essere considerata valida a tal fine la sola sigla apposta al lato o in alto alle pagine della domanda di partecipazione come timbro di congiunzione.

Rileva, altresì, che secondo la parte I del disciplinare di gara (art. 3, comma 1, lett. b) i concorrenti debbono utilizzare per l'offerta economica unicamente la lista vidimata in via preventiva su ogni foglio dall'incaricato della stazione appaltante; che in forza dell'art. 5, lett. c.6) della parte I del disciplinare di gara (rubricato "Cause di esclusione") è causa di esclusione dalla gara l'omessa indicazione nell'offerta economica di uno o più prezzi unitari, ovvero l'indicazione di uno o più prezzi unitari in cifre ma non in lettere; che dalla lista delle lavorazioni e forniture presentata dalla ditta Cosver s.r.l. emerge come in alcuni casi (pagg. 17 [voce EL 03-002a] e 56 [voce T.10.003h] della suddetta lista) l'importo del prezzo sia indicato soltanto in cifre, e non in lettere; che ancora l'art. 3, lett. c) della parte I del disciplinare di gara ammette le correzioni al ribasso a condizione che il concorrente le abbia confermate singolarmente con firma a margine di ciascuna; che in varie ipotesi (pagg. 2, 19, 20, 39, 41, 44, 47, 49, 58 della lista *de qua*) la Cosver ha effettuato delle correzioni confermate con una sigla, senza peraltro indicare esattamente il numero della voce corretta e senza sottoscrizione della stessa.

Infine, rimarca l'odierna deducente che la ditta Costruzioni Facciolongo s.r.l. ha presentato una lista della lavorazioni e delle forniture per l'esecuzione dell'opera e

dei lavori, non convalidata nella modalità prevista - a pena di esclusione - dall'art. 3, lett. c) della parte I del disciplinare di gara e cioè con firma a margine; che, inoltre, la stessa impresa ha presentato l'allegato C "Requisiti di ordine generale" firmato dall'amministratore Facciolongo Francesco e dal direttore tecnico Facciolongo Antonio, a cui sono stati allegati documenti di identità di cui solo quello del primo è in corso validità, mentre quello del direttore tecnico risulta scaduto in data precedente alla produzione dell'offerta; che altri concorrenti sono stati correttamente esclusi dalla gara perché incorsi in una causa di esclusione; che ciò non è invece accaduto per i soggetti indicati in precedenza; che in virtù della previsione di cui all'art. 2, lett. a) della parte II del disciplinare di gara (lett. b.4) il RUP avrebbe dovuto verificare l'adeguatezza della documentazione presentata dai partecipanti e la correttezza della lista.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente il RUP ha operato in modo errato nel momento in cui non ha disposto l'esclusione delle ditte Costruzioni Generali Intini, Cosver e Costruzioni Facciolongo; l'esclusione delle suddette imprese (tutte o anche una soltanto) avrebbe determinato un diverso calcolo della soglia di anomalia e, conseguentemente, l'aggiudicazione della gara in favore della TSE.

La deducente chiede, inoltre, l'annullamento del contratto stipulato e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.

Si costituiva l'Amministrazione comunale, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che, delle domande avanzate dalla TSE nell'atto introduttivo, quella impugnatoria e di tutela in forma specifica debba essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre quella risarcitoria per equivalente vada accolta nei termini di seguito esposti.

Quanto all'azione demolitoria, va rilevato che è la stessa ricorrente a manifestare nella memoria depositata in data 14 gennaio 2012 di aver abbandonato la domanda di dichiarazione di nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto stipulato dalla stazione appaltante con la controinteressata Apulia, permanendo unicamente un interesse al risarcimento dei danni per equivalente in considerazione dell'avanzato stato dei lavori.

Residua, pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 3 cod. proc. amm. un interesse della società TSE all'accertamento, ai fini risarcitori, dell'illegittimità degli atti gravati.

Ritiene questo Collegio che l'attività amministrativa posta in essere dall'Amministrazione comunale sia censurabile e, pertanto, che la stessa sia fonte di responsabilità aquiliana della P.A.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, formulata da parte resistente, di tardività del ricorso introduttivo (notificato in data 10.7.2009).

Invero, la società ricorrente ha avuto contezza della asserita illegittimità della ammissione delle società in precedenza indicate (Intini, Cosver e Facciolongo) soltanto all'esito dell'accesso che è stato consentito in data 19.6.2009 dopo l'aggiudicazione definitiva.

Nel merito, va rilevato che le censure relative alla offerta economica della Cosver sono fondate poiché detta offerta è stata formulata in violazione delle prescrizioni del disciplinare di gara.

Infatti, secondo l'art. 5, lett. c.6) della parte I del disciplinare di gara (rubricato "Cause di esclusione") è causa di esclusione l'omessa indicazione di uno o più prezzi unitari, ovvero l'indicazione di uno o più prezzi unitari in cifre ma non in

lettere.

Dalla lista delle lavorazioni e forniture presentata dalla ditta Cosver s.r.l. emerge che in taluni casi (cfr. pagg. 17 [voce EL 03-002a] e 56 [voce T.10.003h] della suddetta lista) l'importo del prezzo è indicato soltanto in cifre, e non in lettere in contrasto con la citata clausola del disciplinare di gara.

Ancora, l'art. 3, lett. c) della parte I del disciplinare di gara ammette le correzioni al ribasso a condizione che il concorrente le abbia confermate singolarmente con firma a margine di ciascuna.

In forza dell'art. 5, lett. c.7) della parte I del disciplinare di gara è causa di esclusione la presentazione di offerte che rechino, in relazione all'indicazione di un solo prezzo unitario in lettere, segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine ai sensi del Capo 3, lett. c).

In varie ipotesi (cfr. pagg. 2, 19, 20, 39, 41, 44, 47, 49, 58 della lista *de qua*) la Cosver ha effettuato delle correzioni confermate esclusivamente con una sigla senza peraltro indicare esattamente il numero della voce corretta e senza sottoscrizione della stessa, come invece imposto dal disciplinare di gara.

Ne consegue che la Cosver sarebbe dovuta essere esclusa.

Procedendo al calcolo dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 86, comma 1 dlgs n. 163/2006 (senza considerare la Cosver, dovendo la stessa - in base alle argomentazioni espresse in precedenza - essere esclusa) si giunge alla condivisibile conclusione aritmetica di cui a pag. 15 dell'atto introduttivo (soglia di anomalia pari a: 24,693%), con l'effetto che la migliore offerta non anomala sarebbe stata

quella della ricorrente TSE (ribasso offerto del 24,691%) e che la stessa sarebbe risultata aggiudicataria dell'appalto per cui è causa.

E', pertanto, accertata ai sensi dell'art. 34, comma 3 cod. proc. amm. l'illegittimità degli atti impugnati.

Ogni altra censura formulata da parte ricorrente (astrattamente rilevante in questa sede ai fini dell'accertamento di cui all'art. 34, comma 3 cod. proc. amm.) resta assorbita.

Deve, conseguentemente, essere accolta la domanda di risarcimento del danno per equivalente, che parte ricorrente riferisce nell'atto introduttivo al pregiudizio da mancato utile.

In ordine al riparto dell'onere probatorio in tema di illecito aquiliano della P.A., Cons. Stato, Sez. V, 15 settembre 2010, n. 6797 ha affermato che "La domanda di risarcimento dei danni è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, per cui grava sul danneggiato l'onere di provare, ai sensi del citato articolo, tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (danno, nesso causale e colpa); segue da ciò che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale, richiedendo la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell'Amministrazione e del nesso causale tra l'illecito e il danno subito; in particolare il risarcimento del danno conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo è subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso), alla

dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato *ex ante*, che l'aspirazione al provvedimento fosse destinata nel caso di specie ad esito favorevole, quindi alla dimostrazione, ancorché fondata con il ricorso a presunzioni, della spettanza definitiva del bene collegato a tale interesse, ma siffatto giudizio prognostico non può essere consentito allorché detta spettanza sia caratterizzata da consistenti margini di aleatorietà.”.

Nel caso di specie, sicuramente sono integrati gli estremi della lesione (*i.e.* ingiustizia del danno *ex art.* 2043 cod. civ.) della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento facente capo alla società ricorrente (*i.e.* aggiudicazione dei lavori per cui è causa in proprio favore laddove fosse stata esclusa la Cosver), della sussistenza dell'elemento oggettivo (adozione degli atti di gara che questo Collegio ha accertato essere illegittimi nei termini esposti in precedenza), dell'elemento soggettivo dell'Amministrazione resistente (che ha adottato provvedimenti illegittimi, così violando regole di buona amministrazione e prudente apprezzamento) e del nesso causale tra l'illecito e il danno subito (è evidente che l'azione amministrativa illegittima è causativa, secondo l'*id quod plerumque accidit*, di un pregiudizio alla sfera della odierna ricorrente che sarebbe dovuta essere aggiudicataria dell'appalto).

Peraltro, sul punto della prova dell'elemento psicologico dell'illecito aquiliano della P.A. Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2009, n. 775 ha evidenziato che:

«..., in presenza di un'attività illegittima posta in essere dall'Amministrazione e foriera di danno per il privato, quest'ultimo non sarà onerato di un particolare sforzo probatorio in ordine alla sussistenza di una condotta colposa da parte dell'Amministrazione, ben potendosi limitare ad allegare la sola illegittimità del

provvedimento quale elemento idoneo a fondare una presunzione (semplice) circa la colpa della P.A.

In tali ipotesi, spetterà quindi all'Amministrazione fornire la prova liberatoria *a contrario*, dimostrando in concreto che si sia trattato di un errore scusabile, configurabile - ad es. - in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della norma, di formulazioni polisense di disposizioni di recente emanazione, ovvero di rilevante complessità del fatto sotteso alla determinazione amministrativa.».

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio l'Amministrazione evocata in giudizio non ha fornito la prova liberatoria dell'assenza di colpa, né ha dimostrato la sussistenza in concreto di un errore scusabile.

Va, altresì, rimarcato che l'accertamento in sede giurisdizionale del carattere “*non iure*” dell'attività amministrativa posta in essere dalla stazione appaltante con conseguenziale lesione dell'interesse legittimo dell'odierna ricorrente implica la consolidazione di un danno ingiusto *ex art. 2043 cod. civ.* nella sfera giuridica della stessa. In altri termini, la riscontrata illegittimità dell'azione amministrativa rappresenta l'indice della colpa dell'Amministrazione convenuta.

In tale eventualità spettava, pertanto, alla parte resistente fornire elementi istruttori o anche meramente assertori volti a dimostrare l'assenza di colpa, parte resistente che all'opposto è rimasta inerte sul punto.

Peraltro, deve essere evidenziato che, da ultimo, Corte Giust. CE, Sez. III, 30 settembre 2010, n. 314 ha ritenuto superfluo l'accertamento, ai fini della responsabilità della Amministrazione da provvedimento illegittimo, dell'elemento

soggettivo della colpa: “La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989 n. 89/665/Cee, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992 n. 92/50/Cee, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, la quale subordini il diritto a ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un’Amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l’applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all’Amministrazione suddetta, nonché sull’impossibilità per quest’ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata.”.

Relativamente al profilo del *quantum* del danno da lucro cessante invocato da parte ricorrente, va evidenziato che secondo Cons. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2010, n. 6485 “Agli effetti della quantificazione del danno per lucro cessante, che l’impresa partecipante a gara pubblica assume di aver ingiustamente sofferto per effetto dell’illegittima mancata aggiudicazione dell’appalto, occorre che essa fornisca la prova rigorosa della percentuale d’utile che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria, prova desumibile dall’esibizione dell’offerta economica da essa presentata al seggio di gara, non costituendo il criterio del 10% del prezzo a base d’asta un criterio automatico, ma solo presuntivo.”.

La deducente TSE ha prodotto in allegato al ricorso introduttivo la propria offerta economica con un ribasso del 24,691% così assolvendo il proprio onere probatorio sul punto.

Tuttavia, come rilevato da Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751, “Il lucro cessante da mancata aggiudicazione può essere risarcito per intero se e in quanto l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi, mentre quando tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere che l’impresa possa avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri, analoghi servizi, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con conseguente riduzione in via equitativa del danno risarcibile. Si tratta di una applicazione del principio dell’*aliunde perceptum*, in base al quale, onde evitare che a seguito del risarcimento il danneggiato possa trovarsi in una situazione addirittura migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovata in assenza dell’illecito, va detratto dall’importo dovuto a titolo risarcitorio, quanto da lui percepito grazie allo svolgimento di diverse attività lucrative, nel periodo in cui avrebbe dovuto eseguire l’appalto in contestazione. Tuttavia, l’onere di provare (l’assenza del)l’*aliunde perceptum* grava non sull’Amministrazione, ma sull’impresa, e tale ripartizione muove dalla presunzione, a sua volta fondata sull’*id quod plerumque accidit*, secondo cui l’imprenditore (specie se in forma societaria), in quanto soggetto che esercita professionalmente una attività economica organizzata finalizzata alla produzione di utili, normalmente non rimane inerte in caso di mancata aggiudicazione di un appalto, ma si procura prestazioni contrattuali alternative dalla cui esecuzione trae utili.”.

Poiché, nel caso di specie la dimostrazione dell’assenza dell’*aliunde perceptum* non è stata offerta dalla società ricorrente su cui gravava il relativo onere probatorio, è da opinare nel senso che l’impresa possa avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri, analoghi lavori, così vedendo in parte

ridotta la propria perdita di utilità.

Ritiene, pertanto, il Collegio, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, di determinare l'ammontare della somma spettante alla società TSE, a titolo di lucro cessante, nel 10% dell'importo dell'offerta economica da quest'ultima presentata.

Tale somma, secondo quanto indicato in precedenza, va ridotta in via prudenziale al 5% dell'offerta economica, tenendo conto dell'*aliunde perceptum* dell'impresa.

Invero, secondo Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2011, n. 2427, "Non costituisce, normalmente e salvi casi particolari, condotta ragionevole immobilizzare tutti i mezzi di impresa nelle more del giudizio, nell'attesa dell'aggiudicazione in proprio favore, essendo invece ragionevole che l'impresa si attivi per svolgere altre attività. Di qui la piena ragionevolezza della detrazione dal risarcimento del mancato utile, nella misura del 50%, sia dell'*aliunde perceptum* sia dell'*aliunde percipiendum* con l'originaria diligenza."

Considerato che l'offerta economica presentata dalla ricorrente risulta pari ad €. 527.847,74 (a fronte del formulato ribasso del 24,691% sull'importo a base d'asta, a sua volta pari ad €. 700.909,24), la somma da liquidarsi a titolo di lucro cessante è pari ad €. 26.392,39 (5% di €. 527.847,74).

Ciò premesso, la complessiva somma di €. 26.392,39 riconosciuta alla TSE a titolo di risarcimento del danno da illecito aquiliano della P.A. (lucro cessante), trattandosi di debito di valore, va rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data dell'illecito (*i.e.* momento storico [27 aprile 2009] dell'aggiudicazione definitiva), oltre interessi legali sulla somma non rivalutata, oltre gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione, dalla relativa

maturazione (cioè dalla scadenza di ogni anno successivo alla consumazione dell'illecito secondo il cosiddetto criterio "a scalare" individuato dalla Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite n. 1712/1995).

Sul punto recentemente Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 2010, n. 2602 ha riaffermato la permanente validità del principio del riconoscimento d'ufficio della rivalutazione monetaria nonché degli interessi legali sulla somma rivalutata e dei criteri enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995 intesa di computo di rivalutazione ed interessi nelle obbligazioni di valore quali quelle derivanti - come nel caso di specie - da fatto illecito: "Il credito da occupazione appropriativa, trovando origine in un fatto illecito della p.a. ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., costituisce una obbligazione di valore su cui devono riconoscersi d'ufficio la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi secondo i criteri enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995."

In conclusione, il Comune di Minervino Murge è condannato a risarcire il danno da lucro cessante patito dalla società ricorrente nella misura di €. 26.392,39, oltre rivalutazione ed interessi legali come sopra determinati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Questo Collegio ritiene opportuno trasmettere, a cura della Segreteria, copia del fascicolo d'ufficio e della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Puglia in Bari per eventuali iniziative di propria competenza.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I,

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:

1) dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda impugnatoria e quella volta alla tutela in forma specifica;

2) accerta, ai sensi dell'art. 34, comma 3 cod. proc. amm., l'illegittimità degli atti gravati e, per l'effetto, accoglie la domanda risarcitoria per equivalente e condanna il Comune di Minervino Murge al risarcimento del danno in favore della ricorrente, nella misura di €. 26.392,39, oltre rivalutazione ed interessi legali, come in motivazione.

Condanna il Comune di Minervino Murge al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente TSE Impianti s.r.l., liquidate in complessivi €. 4.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, di copia del fascicolo d'ufficio e della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Puglia in Bari per gli eventuali seguiti di competenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Savio Picone, Primo Referendario

Francesco Cocomile, Referendario, Estensore